

STATUTO

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 22.2.2011, l'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania (d'ora in avanti O.d.C.), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche.

L'O.d.C. è disciplinato dalle norme dello statuto e del regolamento approvati con deliberazione del C.d.O. del 22.2.2011, modificate ed integrate con deliberazione del 17.7.2012 e del 30.12.2015 e dalle deliberazioni dell'O.d.C..

Art. 2

Sede dell' O.d.C.

L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Catania, in conformità dell'art. 18 D.lgs. n. 28/10 e/o presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania o locali acquisiti alla disponibilità dell'Organismo.

Possono essere istituiti uffici presso altri Tribunali di intesa con i locali Consigli dell'Ordine.

L'OdC può consorziarsi o partecipare a consorzi con amministrazioni od enti pubblici, Ordini o Collegi professionali od organismi di conciliazione o mediazione da essi costituiti in conformità alle proprie disposizioni statuarie e regolamentari anche per il perseguimento di singoli scopi o su ambiti territori determinati.

Art. 3

Composizione O.d.C.

L'O.d.C. è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da sei membri nominati dal C.d.O. e scelti tra i suoi componenti o tra gli

avvocati con anzianità di almeno 15 anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Catania.

I Componenti dell'O.d.C. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente dell'O.d.C. è nominato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catania.

Il Consiglio dell'O.d.C. elegge a maggioranza di voti il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio può attribuire ai componenti incarichi o deleghe.

I componenti dell'O.d.C. restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'O.d.C., e se nominati decadono di diritto dalla carica, coloro che rivestono analoghi incarichi, comunque denominati, in altri Organismi di conciliazione o mediazione anche se istituiti da amministrazioni od enti pubblici, Ordini o Collegi professionali.

Art. 4

Compiti dell' O.d.C.

L'O.d.C.:

- a) Tiene ed aggiorna periodicamente l'Elenco dei Mediatori;
- b) Cura la tenuta del Registro degli affari di mediazione e conciliazione;
- c) Esamina le richieste di mediazione e designa i Mediatori;
- d) Esamina gli esposti nei confronti dei Mediatori ed adotta i relativi provvedimenti;
- e) Vigila sul rispetto da parte dei Mediatori designati degli obblighi cui sono tenuti;
- f) Provvede, in caso di violazioni commesse dal Mediatore, alla revoca dallo specifico incarico ed alla sua sostituzione; alla sospensione dell'interessato dall'elenco e dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla cancellazione dall'Elenco dei Mediatori;
- g) Provvede alla tenuta dei verbali e dei fascicoli delle parti ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal Mediatore designato;

- h) Predisporre il rendiconto contabile finanziario dell'esercizio entro il 31 marzo di ciascun anno;
- i) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- l) Comunicare al Ministero i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta, entro i termini, con la periodicità e secondo le modalità previste dalla circolare emessa dalla direzione generale di statistica del Ministero della giustizia;
- m) Fissa ed aggiorna i costi e le tariffe da applicare tenendo conto delle disposizioni legislative o regolamentari; comunica tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi ai sensi dell'art. 8 comma.1 del DM 180;
- n) Determina la tariffa da applicare a ciascun caso ed il valore della lite nei casi in cui non sia determinato o vi sia divergenza tra le parti.
- o) Adempie ad ogni altro compito previsto dalla normativa o delegato dal C.d.O.

Art. 5

Convocazione dell'O.d.C.

Il Consiglio dell'O.d.C. viene convocato con preavviso di almeno tre giorni dal Presidente con comunicazione scritta contenente il giorno, l'orario, la sede e gli argomenti da trattare, da inviarsi a mezzo fax o anche per posta elettronica ed è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina e vidimato dal Presidente dell'O.d.C..

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 6

Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio dell'O.d.C., fissando i punti all'ordine del giorno; esamina eventuali esposti nei confronti dei mediatori e li assegna, eventualmente, ad un componente del Consiglio dell'O.d.C. che dovrà relazionare senza indugio.

Art. 7

Funzioni del Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza, impedimento del Presidente o per delega di quest'ultimo.

Art. 8

Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri ed esegue le deliberazioni dell'OdC.

Art. 9

Funzioni del Tesoriere

Il tesoriere è responsabile della tenuta del registro delle entrate e delle uscite; provvede ai pagamenti in conformità alle deliberazioni dell'OdC, dello statuto e del regolamento; predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo ed il rendiconto contabile e finanziario. Esegue le deliberazioni dell'OdC in materia contabile.

Art. 10

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento.

Art. 11

Elenco dei Mediatori

L'O.d.C. istituisce, tiene ed aggiorna un elenco di Mediatori che si siano impegnati a svolgere le funzioni di mediatore per l'O.d.C..

Nell'elenco dei Mediatori possono essere iscritti, a domanda:

- gli avvocati iscritti ad un Albo ed i praticanti avvocati iscritti nel relativo registro che non abbiano subito nel biennio precedente sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento.

I richiedenti, ad eccezione degli Avvocati iscritti all'albo, devono dimostrare di aver partecipato con profitto al corso specifico di formazione per mediatori, previsto dalle norme di legge o regolamentari vigenti.

Il mediatore deve impegnarsi a svolgere le funzioni di mediatore in favore dell'O.d.C. e di non più di ulteriori quattro organismi istituiti da amministrazioni o enti pubblici, consigli degli ordini o collegi professionali.

Il mediatore deve obbligarsi, con dichiarazione scritta, a non iscriversi, aderire o partecipare in alcun modo ad organismi di conciliazione o mediazione istituiti o gestiti da società, imprenditori od associazioni private anche se privi di scopi commerciali o di lucro.

L'omessa dichiarazione inibisce l'iscrizione nell'elenco dell'O.d.C.

La violazione dell'obbligo, comunque giustificata o motivata, comporta la risoluzione del rapporto con l'O.d.C. e la cancellazione dall'elenco, previa contestazione con termine per l'interessato di svolgere le proprie difese scritte entro cinque giorni dalla contestazione od orali in apposita convocazione da tenersi entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato che potrà farsi assistere da un difensore.

Il mediatore cancellato dall'elenco non potrà mai più essere iscritto.

Il mediatore deve impegnarsi a comunicare, con la domanda di iscrizione, gli altri organismi pubblici nei cui elenchi sia eventualmente iscritto ed entro 10 giorni le modifiche che intervengano (ulteriori iscrizioni o cessazioni).

Non possono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori, i consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Catania in carica, i componenti dell'O.d.C., i dirigenti ed i

componenti degli organi direttivi, comunque denominati, di amministrazioni, enti pubblici, consigli dell'ordine o collegi professionali ed i componenti degli organismi di conciliazione o mediazione anche se istituiti da amministrazioni, enti pubblici, consigli dell'ordine o collegi professionali.

Colui che chiede l'iscrizione nell'Elenco ed il mediatore che vi sia già iscritto non devono:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzioni;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 12

Designazione Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la mediazione, l'O.d.C. provvede a designare il Mediatore, secondo i criteri stabiliti nel regolamento, informandolo dell'oggetto della controversia e delle parti.

Il Mediatore designato è tenuto a dichiarare la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico e ad impegnarsi ad esercitare l'incarico con imparzialità.

Il Mediatore designato non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificato motivo e comunque per non più di tre volte in un triennio (non computandosi le rinunce per incompatibilità) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

Art. 13

Degli obblighi del Mediatore

L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione.

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione ed è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera, deve impegnarsi a non utilizzare le informazioni acquisite nel corso del procedimento ed è tenuto al segreto professionale. Il Mediatore deve essere adeguatamente formato in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico pratici a ciò finalizzati.

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi, utilità di qualsivoglia genere e natura connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati. Non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere previamente per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;

b) informare immediatamente l'O.d.C., ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

c) dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere ed espressamente, che:

- non ha mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate;

- che i collaboratori del suo studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla mediazione;

- non è parente od affine con nessuna delle parti

L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

Non può assumere la funzione di mediatore l'avvocato: che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di

mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art.815, primo comma, numeri da due a sei del codice di procedura civile.

L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

E' fatto divieto all'avvocato di consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

In caso di incompatibilità l'O.d.C. provvede a designare un altro Mediatore.

Art. 14

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti o violi gli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 è immediatamente sospeso con delibera del Consiglio dell'O.d.C., in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.

Viene, quindi, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'O.d.C. può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente informato il C.d.O. di appartenenza per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parti interessate, l'O.d.C. provvede nel più breve tempo possibile a sentire il Mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

- consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
- sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, informando immediatamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Il Mediatore che perda alcuno dei requisiti previsti per l'iscrizione è cancellato dall'Elenco, previa contestazione scritta con facoltà di presentare memorie o di essere sentito personalmente, se richiesto, nel termine di dieci giorni. Nelle more del completamento della procedura, il Mediatore può essere sospeso dall'Elenco e sostituito negli incarichi in corso.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

LA CONTABILITA' DELL'O.d.C.

Art. 15

Dei Mezzi dell'O.d.C.

L'O.d.C. per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale propri o del C.d.O.

È tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui registrare le entrate e le uscite.

Art. 16

Personale

L'O.d.C. si avvale di personale proprio o del C.d.O. per svolgere i compiti di segreteria e tutte le incombenze connesse e consequenziali, nei limiti del proprio bilancio annuale.

Il personale ha l'obbligo della riservatezza e dovrà espressamente impegnarsi a non chiedere e a non ricevere denaro, assumere obblighi, utilità di qualsivoglia genere o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati dall'O.d.C..

Art. 17

Entrate e Uscite

L'O.d.C. tiene una propria contabilità delle entrate e delle uscite separata da quella del C.d.O..

L'O.d.C. tiene un conto corrente nel quale affluiscono tutte le entrate e dal quale vengono ordinati i pagamenti, mediante assegni o bonifici a firma congiunta del Presidente dell'Organismo e del Tesoriere.

Non possono essere disposti pagamenti in mancanza di integrale provvista, e non può essere detenuto denaro in contanti.

Le entrate dell'O.d.C. sono costituite dai proventi derivanti dall'attività di conciliazione , mediazione e formazione che dovranno pervenire all'Organismo con versamenti mediante bonifici, ovvero con pagamenti attraverso bancomat od altri strumenti elettronici. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Le uscite dell'O.d.C. sono costituite dai compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori e dei formatori e dalle spese di funzionamento.

Il bilancio ed il rendiconto sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'O.d.C. ed al controllo che può essere esercitato anche individualmente dei componenti di quest'ultimo.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del bilancio e del rendiconto contabile finanziario annuale dell'O.d.C.

Art. 18

Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O. ed al Collegio dei revisori dei Conti.

Il Consigliere Tesoriere del C.d.O. ed i componenti del Collegio dei revisori dei Conti non possono svolgere le funzioni di Mediatore e non possono essere componenti del Consiglio dell'O.d.C. fino ad un anno successivo alla cessazione dalla carica.

Il Consiglio dell'O.d.C. è tenuto ad approvare ed a depositare al C.d.O. entro il 31 ottobre di ciascun anno una proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Art. 19

Norma transitoria

Il laureati in giurisprudenza iscritti alla data del 22 febbraio 2011 conservano l'iscrizione in deroga al requisito professionale previsto dal 2° comma dell'art. 10.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE